



COMUNE DI ESINE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONDUZIONE E LA TENUTA
DEI CANI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ESINE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale in data 09.05.2019 n. 21

| | |
|---|---|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 3 |
| Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento | 3 |
| Art. 2 – Definizioni e Normativa di riferimento. | 3 |
| -TITOLO II – CUSTODIA, NUTRIZIONE, CURE E RICOVERO DI ANIMALI | 4 |
| -TITOLO III - CONDUZIONE | 4 |
| Art. 3 - Conduzione cani in luoghi ed in locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici..... | 4 |
| Art. 4 - Conduzione di cani in aree verdi o parchi | 4 |
| Art. 5 - Conduzione cani da caccia da pastore o dalle forze armate | 5 |
| -TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO | 5 |
| Art. 6 - Imbrattamento suolo da parte dei cani..... | 5 |
| -TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI..... | 5 |
| Art. 7 - Sanzioni e rimborsi spese | 5 |
| Art. 8 - Vigilanza e osservanza del Regolamento..... | 6 |
| Art. 9 – Autorità competente a ricevere il rapporto..... | 6 |
| Art. 10 – Incompatibilità e abrogazione di norme..... | 6 |

INTRODUZIONE

Il cane è da sempre l'amico dell'uomo e dona compagnia ed affetto a grandi e piccini. Possedere un cane o un animale domestico però necessita anche il rispetto di alcune regole, su tutte la cura e l'attenzione verso di esso e le sue esigenze.

Subito dopo viene il rispetto delle regole nei confronti degli altri, di chi passeggia tranquillo per strada, possibilmente senza dover fare lo slalom tra gli escrementi, di chi corre lungo una ciclabile, di chi passeggia nei parchi o giardini pubblici e si ritrova animali incustoditi e senza museruola e si spaventa, di chi vuole riposare in tranquillità.

Queste è precisa responsabilità dei proprietari che vanno stimolati al rispetto delle regole e della sicurezza delle persone e dei loro stessi animali di cui, non scordiamocelo, hanno responsabilità anche sul piano civile e penale.

È importante riuscire a intraprendere e favorire una corretta relazione tra uomo e animale e cercare di ribadire che lo scopo di un regolamento è quello di garantire una corretta convivenza che tuteli il benessere degli animali ma anche i diritti e la serenità della popolazione, senza voler monetizzare con le sanzioni ma educando al rispetto delle regole.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante gli obblighi ed i comportamenti dei cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Esine.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la pulizia il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, nonché la sicurezza e l'incolumità di chi le frequenta.
3. Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

Art. 2 – Definizioni e Normativa di riferimento.

1 Le norme del presente Regolamento si applicano in linea generale alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti sul territorio, ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- **area pubblica o di uso pubblico:** le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, portici, aree verdi, percorsi pedonali, ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
- **accompagnatore/conduttore:** la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia uno o più cani, durante la permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico

2 NORMATIVA

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Articoli 650 e 727 del codice penale;
- Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- Decreto Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministro Del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata sulla GU n. 68 del 23-3-2009;
- Legge Regionale 30.12.2009 n.33 Testo Unico Leggi Regionali in materia di Sanità.

-TITOLO II – CUSTODIA, NUTRIZIONE, CURE E RICOVERO DI ANIMALI

- 1 Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo e molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle proprie necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed igiene.
- 2 Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata da medico veterinario.
- 3 Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti che compromettono le condizioni di salute degli animali prendendo le adeguate misure di protezione. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

-TITOLO III - CONDUZIONE

Art. 3 - Conduzione cani in luoghi ed in locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici.

- 1 Fatto salvo quanto disposto al comma 2 nei luoghi pubblici di transito pedonale come marciapiedi vie piazze aree sportive i cani devono essere sempre condotti da persone idonee con un guinzaglio adatto a trattenere validamente l'animale.
- 2 I cani possono essere lasciati sciolti quando l'accesso a luoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
- 3 I conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani, è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario. Tale certificato dovrà essere portato con sé dal conduttore del cane, che dovrà esibirlo a richiesta degli organi di controllo competenti.
- 4 Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti.
- 5 Per i cani vaganti nelle piazze, vie o luoghi aperti al pubblico transito sarà richiesta la cattura.

Art. 4 - Conduzione di cani in aree verdi o parchi

- 1 È vietato condurre cani nei giardini o parchi pubblici, in aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.
- 2 È vietato l'accesso dei cani di qualsiasi taglia nelle aree cimiteriali.
- 3 È vietato l'accesso dei cani in tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento dove è esposto un segnale di divieto.

Art. 5 - Conduzione cani da caccia da pastore o dalle forze armate

Possono circolare senza guinzaglio:

- 1 I cani da caccia nell'esercizio venatorio
- 2 I cani da pastore nell'esercizio e nella conduzione del bestiame
- 3 I cani delle forze armate e della protezione civile quando utilizzati per servizio.

-TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 6 - Imbrattamento suolo da parte dei cani

- 1 I detentori di cani devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, aree verdi all'interno di parchi e giardini. I conduttori (esclusi non vedenti e portatori di handicap) a qualsiasi titolo di animali qualora accedano alle aree sopra riportate devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali.
- 2 I conduttori sono tenuti a munirsi **preventivamente** di idonea attrezzatura a perdere per l'immediata rimozione delle deiezioni.
- 3 Le deiezioni andranno depositate in appositi contenitori, nel caso vengano depositate nei cestini portarifiuti, questo deve avvenire esclusivamente utilizzando idonei involucri o sacchetti chiusi.

-TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Sanzioni e rimborsi spese

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione al presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981
2. Per l'infrazione art. 3 comma 2 sui cani sciolti che procurano molestia ai passanti o costituiscono pericolo per i veicoli si applica l'articolo 672 del codice penale.
3. Per l'infrazione art. 3 comma 3 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Conduttori sprovvisti di idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità)
4. Per l'infrazione art. 4 comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Conduzione senza guinzaglio in aree verdi parchi pubblici)
5. Per l'infrazione art. 4 comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani in parchi e spazi riservati ai bambini).
6. Per l'infrazione art. 4 comma 3 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani in aree cimiteriali).
7. Per l'infrazione art. 4 comma 4 si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (Conduzioni dei cani zone dove è esposto il cartello di divieto).
8. Per l'infrazione art. 6 comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Imbrattamento suolo pubblico).
9. Per l'infrazione art. 6 comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Mancanza di attrezzatura al seguito per la rimozione delle feci).

La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali LR n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità), è delegata al Servizio di accalappiamento cani convenzionato con l'ATS della Montagna previa segnalazione del Corpo di Polizia Locale, dei Veterinari Ufficiali dell'ATS e di tutte le forze di Pubblica Sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale).

- Le spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale sono stabilite e riscosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS della Montagna addebitandole al legittimo proprietario.
- Le spese per il mantenimento del cane presso il **canile sanitario** fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite e riscosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS della Montagna.
- Le spese per il puro mantenimento del cane presso il **canile rifugio** (escluse eventuali spese per cure veterinarie, ecc.) fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite in € 5,00 al giorno e sono riscosse dal Comune di Esine.
- Eventuali rimborsi di ogni altra spesa documentata sostenuta dal Comune di Ossimo per interventi di competenza dei proprietari o detentori dei cani saranno richieste con specifica rendicontazione.

Art. 8 - Vigilanza e osservanza del Regolamento.

Sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinario dell'ATS della Montagna e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

Art. 9 – Autorità competente a ricevere il rapporto

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni l'Autorità competente a ricevere il rapporto è individuato nella persona Sindaco pro-tempore del Comune di Esine.

Art. 10 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.